

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
Santurbano Marco -



Il Segretario
- Borghini Mario -



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

N. 34	OGGETTO:
Data 16 maggio 2017	Rettifica dati catastali di terreni in concessione alla COOPERATIVA DON MINZONI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Universitario attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente il **- 7 GIU 2017** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li, **- 7 GIU 2017**



Il Segretario
Borghini Mario

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ex art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

li,



Il Segretario

L'anno duemiladiciassette il giorno 16 del mese di maggio alle ore 18,00, nella sede delle adunanze della Università suddetta, convocata con appositi avvisi, la Deputazione Agraria si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) SANTURBANO MARCO	Presidente	X	
2) PICCININI ALESSANDRO	Assessore	X	
3) STEFANINI MORENA	Assessore	X	
4) VIRGILI MASSIMO	Assessore		X
5) POMPONI CLAUDIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Borghini Mario.

Il Presidente dichiara aperta la riunione dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale. Invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, appresso riportati:

1) Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica

Favorevole

2) Il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile

Favorevole

3) A mente dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, per la copertura finanziaria della spesa impegnata il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso la seguente attestazione:

Regolare

Responsabile Procedimento Amici Carlo

LA DEPUTAZIONE

Constatato che l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma – ha proceduto alla soppressione della Particella 5 del Foglio 67, di proprietà dell'Ente, per frazionamento del 01/02/2017 protocollo n. RM005081818 in atti dal 01/02/2017

Che a seguito della soppressione della particella di cui sopra si è prodotta la seguente situazione:

Foglio 67	Part. 29	Sup. Ha. 7.27.35
Foglio 67	Part. 30	Sup. Ha. 5.74.60
Foglio 67	Part. 31	Sup. Ha. 11.66.80
Foglio 67	Part. 32	Sup. Ha. 6.69.15
Foglio 67	Part. 33	Sup. Ha. 5.02.10
Foglio 67	Part. 34	Sup. Ha. 5.13.45

Visto che della ex particella 5 del Foglio 67 è concessionaria di appezzamenti di terreno di proprietà dell'Ente, ed iscritti nel Ruolo riparti di spesa per i terreni, la COOPERATIVA AGRICOLA DON MINZONI, con sede legale in Tolfa, in VIA S. ANTONIO, 35, per la superficie sotto riportata

Foglio 67 Part. 5P Sup. Ha. 0.55.20
per cui si rende necessaria la rettifica dei dati catastali

Ritenuto essere nell'interesse dell'Ente procedere alla variazione dei dati catastali della concessione di cui sopra alla COOPERATIVA AGRICOLA DON MINZONI, con sede legale in Tolfa, in VIA S. ANTONIO, 35, e precisamente:

Foglio 67	Part. 4P	Sup. Ha. 0.38.00
Foglio 67	Part. 7P	Sup. Ha. 0.42.00
Foglio 67	Part. 8	Sup. Ha. 1.38.50
Foglio 67	Part. 9	Sup. Ha. 0.59.30
Foglio 67	Part. 31P	Sup. Ha. 0.55.20
Superficie complessiva Ha. 3.33.00		

Con votazione UNANIME resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) Di iscrivere a ruolo alla COOPERATIVA AGRICOLA DON MINZONI, con sede legale in Tolfa, in VIA S. ANTONIO, 35, gli esatti dati catastali degli appezzamenti di terreno in possesso distinti nel N.C.T. del Comune di Tolfa al:

Foglio 67	Part. 4P	Sup. Ha. 0.38.00
Foglio 67	Part. 7P	Sup. Ha. 0.42.00
Foglio 67	Part. 8	Sup. Ha. 1.38.50
Foglio 67	Part. 9	Sup. Ha. 0.59.30
Foglio 67	Part. 31P	Sup. Ha. 0.55.20
Superficie complessiva Ha. 3.33.00		

2) La concessione viene fatta alle condizioni particolari seguenti:

- a) Il Concessionario potrà utilizzare il terreno per gli usi di semina, pascolo e falce;

- b) La concessione ha la durata di un anno ed avrà inizio il 1 Gennaio 2017 e terminerà il 31 Dicembre 2017; è rinnovabile per uguale durata se non interviene preventiva disdetta da comunicarsi alla parte interessata tre mesi prima della scadenza;
- c) È obbligo del Concessionario di provvedere, a sue complete spese, alla manutenzione delle chiudende e dei manufatti esistenti, di costruire o ricostruire quelle danneggiate od inesistenti, in maniera che alla scadenza, anche se prorogata o rinnovata, il terreno risulti completamente recintato in ogni suo lato mediante chiusure idonee e sufficienti a contenerci il bestiame;
- d) È obbligo del Concessionario di provvedere altresì alla buona coltivazione delle piante esistenti, ripulire il terreno da arbusti, rovi, spini od altri fruttacci spinosi insistenti sul suolo, in maniera che il terreno risulti piuttosto migliorato;
- e) La legna e le altre essenze arboree sono di pertinenza dell'Ente concedente, esse non potranno essere recise né utilizzate dal Concessionario se non mediante autorizzazione scritta del Concedente e previo pagamento di una somma determinata nel suo ammontare dalla Amministrazione insindacabilmente;
- f) È riservato all'Ente l'accesso per rilievi, misurazioni, controlli tecnici, etc., ed il transito sui terreni concessi, diritti questi da esercitarsi in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità anche con mezzi meccanici, macchine agricole ed altri;
- g) La corrisposta annuale, anche a titolo di rimborso delle spese generali e particolari di amministrazione, è determinata con la misura fissata per l'anno agrario cui il pagamento si riferisce, e dovrà essere riscossa mediante apposito ruolo;
- h) Il "riparto di spese" è commisurato ad ettaro ed applicato alla effettiva estensione del terreno concesso, risultante dalle misurazioni e dai rilievi effettuati dall'Ufficio Tecnico dell'Ente concedente; il Concessionario dovrà corrispondere, sin dal momento della concessione, a congruaggio, gli importi per le eventuali superfici riscontrate in più rispetto a quella indicata o iscritta nei ruoli;
- i) È causa di decadenza della concessione il mancato pagamento del "riparto" e lo stato di morosità del Concessionario;
- j) Per quanto non previsto nelle precedenti condizioni, valgono le norme regolamentari e le leggi in materia;
- k) La concessione ha carattere precario ed anche se prorogata può durare al massimo finché l'amministrazione concedente o il Commissario per gli Usi Civici non disporranno diversamente del terreno;
- l) La corrisposta di cui alla lettera g) è determinata dalla Amministrazione ai sensi dell'art. 17 del "Regolamento per l'esercizio degli usi civici sui terreni amministrati dalla Università Agraria di Tolfa".

3) L'entrata derivante è imputata ai Capitoli relativi del Bilancio dell'anno cui l'entrata si riferisce.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i...